

Allegato

Osservazioni al DCO 359/2021/R/EFR " Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell'ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica per l'anno d'obbligo 2020"

Osservazioni di carattere generale

In linea generale, IGAS condivide l'impostazione prospettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) riguardo al riconoscimento di parte degli extra-costi sostenuti dai distributori nell'ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito Titoli, TEE o anche Certificati Bianchi) per l'anno d'obbligo 2020.

Nei primi mesi dell'anno corrente, per effetto della contrazione da 12 a 6 mesi della durata dell'anno d'obbligo 2020 - derivante dalla proroga, al 30.11.2020, dell'anno d'obbligo 2019 prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio - e senza che vi sia stata una corrispondente diminuzione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai soggetti obbligati, si è acuitizzato il già cronico disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei TEE. Solamente grazie alla divulgazione del Parere 153/2021/I/efr dell'ARERA sullo schema di decreto inviato dal Ministero della Transizione Ecologica e alla pubblicazione dello stesso decreto ministeriale il 31 maggio si è determinato un ritorno dei prezzi dei TEE a valori più bassi rispetto ai picchi registrati in alcune sessioni (a partire dai primi mesi del 2021), in corrispondenza delle quali i prezzi si erano attestati stabilmente ben al di sopra del contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati, ossia 260 €/TEE, arrivando a toccare - in alcuni frangenti - quasi i 300 €/TEE. L'emanazione del predetto decreto ministeriale non ha potuto comunque evitare che i distributori (data la pubblicazione dello stesso molto a ridosso della scadenza dell'anno d'obbligo 2020, termine poi prorogato dal decreto al 16.07.2021) fossero costretti ad acquisire quantitativi di titoli (necessari per rispettare gli obiettivi per l'anno d'obbligo 2020 e per coprire le eventuali quote residue degli anni d'obbligo precedenti, e quindi al fine di evitare l'avvio di procedimenti sanzionatori a loro carico) a prezzi molto elevati e senza la sicurezza di un eventuale recupero futuro degli extra-costi sostenuti.

Come anche riconosciuto dalla stessa Autorità, la situazione sopra descritta è stata causata da un disequilibrio sul mercato tra domanda e offerta di titoli, generato, in primo luogo, dall'ambizioso obiettivo di risparmio energetico previsto per il 2020 e, in secondo luogo, dall'ulteriore diminuzione dell'offerta di titoli conseguente alla riduzione/stallo delle attività produttive verificatesi per effetto delle misure adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19. A tale situazione, come già detto per altri versi, inoltre, si è assommato un non ottimale tempismo nell'adozione di norme da lungo tempo attese dagli operatori e che, una volta divulgate, non sempre sono risultate totalmente chiare né facilmente comprensibili nei loro aspetti di dettaglio; circostanze, queste, che hanno, di fatto, limitato le potenzialità e l'efficacia dei meccanismi di flessibilità introdotti - come, ad esempio, i cosiddetti "TEE virtuali" - nell'attenuare gli squilibri del mercato.

A fronte degli elementi sin qui descritti, e come affermato anche dall'Autorità nel presente DCO (definendo tale situazione come "*conseguenza di elementi non dipendenti dai distributori*", cfr. pag. 13), si ritiene opportuno ed equo che ai soggetti obbligati vengano

riconosciute forme di ristoro per gli extra-costi derivanti dall'acquisto di titoli. Al riguardo, si reputa corretta e razionale l'impostazione ipotizzata dall'Autorità di non riconoscere gli extra-costi a piè di lista sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai singoli distributori obbligati. Ciò, oltre che per i condivisibili motivi di economicità amministrativa richiamati nel DCO (per evitare, quindi, complesse ed onerose analisi puntuali delle strategie adottate da ciascuna impresa, da cui, evidentemente, è anche opportuno prescindere), anche per non "passare" al mercato segnali fuorvianti di disponibilità del sistema - ancorché a posteriori rispetto alle sessioni di scambio dei TEE - a "rincorrere" eventuali altri futuri rally rialzisti dei prezzi, e a garantire sempre e comunque l'intera copertura dei maggiori costi di acquisto dei TEE rispetto al contributo massimo riconosciuto. Ciò, in particolare, tenendo anche conto che tali maggiori costi, nella situazione verificatasi, derivano da un'offerta che, opportunisticamente ancorché legittimamente, ha posto sul mercato titoli a prezzi ben superiori rispetto al *cap* al contributo tariffario (facendo leva sulle ormai strutturali dinamiche anomale di illiquidità del mercato stesso). Si condivide, pertanto, l'ipotesi prospettata nel DCO di riconoscimento ai soggetti obbligati, *una tantum* e in via eccezionale, di un ristoro attraverso un importo medio forfettario. Si ritiene, altresì, ragionevole la modalità di riconoscimento prefigurata nel DCO, attraverso la quantificazione di tale importo forfettario tenendo conto dell'andamento medio dei prezzi scaturiti dalle sessioni di mercato nel periodo temporale individuato e in correlazione ai quantitativi di TEE scambiati nelle medesime sessioni. Tale approccio si ritiene improntato ad un generale criterio di ragionevolezza, proprio al fine di non adottare misure che possano, in qualche modo, favorire eventuali *trend* al rialzo dei prezzi.

L'impostazione prefigurata nel DCO sembra, peraltro, tener conto delle limitatissime - leve di cui dispone il soggetto obbligato, il quale, entro certi limiti, anziché assecondare passivamente gli andamenti dei prezzi di mercato, può solamente adottare strategie più caute cercando di contenere gli acquisti di TEE in particolari momenti di picco dei prezzi, provando a rimandarli ad un momento successivo, eventualmente caratterizzato da prezzi auspicabilmente più bassi (esponendosi, tuttavia, al rischio - nella condizione di scarsa liquidità del mercato dei TEE sopra descritta - di non riuscire ad approvvigionarsi del quantitativo di TEE necessario a garantire il rispetto dell'obbligo minimo assegnato per l'anno e, nella peggiore delle ipotesi, neanche del quantitativo minimo richiesto per avere accesso al meccanismo dei TEE virtuali, con l'eventualità di incorrere in procedimenti sanzionatori per il potenziale mancato adempimento).

A corollario delle osservazioni sopra formulate, si ritiene condivisibile anche la natura "*ex-post*", eccezionale e limitata al particolarissimo anno d'obbligo 2020, della misura prefigurata poiché ipotetiche indicazioni, prima del termine dello stesso anno d'obbligo, avrebbero quasi sicuramente provocato un ulteriore innalzamento dei prezzi dei titoli e, pertanto, vanificato l'intervento regolatorio. Si comprende quindi la cautela adottata da ARERA nel prevedere modifiche agli aspetti riguardanti il contributo tariffario riconosciuto. Pur nella consapevolezza che le competenze dell'ARERA sono ormai limitate a questi ultimi aspetti, si reputa comunque necessario che il meccanismo dei TEE sia gestito nella maniera il più possibile coordinata tra le istituzioni competenti in tale materia e i soggetti coinvolti, creando il maggior livello possibile di cooperazione, anche attraverso interventi normativi e regolatori che, in logica preventiva, ossia con un'impostazione *ex ante*, mirino a risolvere, finalmente, le problematiche strutturali che da tempo affliggono tale meccanismo. Una simile cooperazione istituzionale si rende ancora più indispensabile in situazioni particolari e straordinarie, come quella verificatasi per l'anno d'obbligo 2020, che richiedono misure contingenti in grado di tener conto dei molteplici aspetti afferenti

le diverse competenze in materia.

Osservazioni di carattere puntuale

S1. Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Come anticipato nella sezione *Osservazioni di carattere generale*, si condivide la previsione contenuta nel DCO di riconoscere, con carattere eccezionale e per il solo anno d'obbligo 2020, parte degli extra-costi sostenuti dai distributori per l'approvvigionamento dei titoli.

Il grave disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei TEE, aggravato dagli effetti delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, espone i distributori a ingenti perdite economiche poiché i costi da sostenere per acquisire i TEE sono, sempre più spesso, costantemente più alti dell'entità del contributo tariffario riconosciuto (al più pari a 260 €/TEE). Dal momento che le imprese della distribuzione sono qualificate come soggetti "passanti" rispetto ai costi che sostengono per adempiere agli obblighi di efficienza energetica, le stesse non dovrebbero subire perdite nell'adempire a tale funzione di interesse per l'intero sistema energetico: si ritiene pertanto ragionevole che, in attesa di eventuali e auspicabili interventi correttivi e strutturali del meccanismo, l'Autorità per un anno d'obbligo particolare come il 2020, preveda delle modalità di ristoro a favore di tali soggetti, soprattutto per far fronte ad una situazione quale quella che si è prodotta nei primi mesi del 2021, acuita anche dalla tempistica di pubblicazione del decreto ministeriale 21 maggio 2021 (pubblicazione, si ricorda, avvenuta a ridosso della scadenza dell'anno d'obbligo 2020).

S2. Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?

In coerenza con le argomentazioni già esposte nelle *Osservazioni di carattere generale* e nella risposta al precedente spunto di consultazione, si esprime una complessiva condivisione di quanto ipotizzato dall'ARERA, ossia che il riconoscimento degli extra-costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'anno d'obbligo 2020 venga effettuato erogando un importo medio forfettario determinato tenendo conto dell'andamento dei prezzi del mercato che si sono verificati nel periodo di osservazione.

S3. Si condivide il criterio di calcolo della componente aggiuntiva eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

Si condivide, in linea generale, il criterio di calcolo della componente aggiuntiva eccezionale e le relative modalità di applicazione. Come illustrato nelle *Osservazioni di carattere generale* e in risposta al precedente spunto di consultazione, si reputa ragionevole, e pertanto si condivide, l'impostazione secondo cui il riconoscimento degli

extra-costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'anno d'obbligo 2020 avvenga erogando un importo medio forfettario determinato con una modalità che prenda in considerazione l'andamento medio dei prezzi delle sessioni di mercato (nell'arco temporale individuato) in correlazione alla quantità di titoli scambiati nelle medesime sessioni. Si ritiene, inoltre, corretto l'orientamento dell'Autorità che ipotizza un riconoscimento della componente addizionale eccezionale per ogni titolo consegnato da ciascun distributore nella sessione di luglio 2021 al fine di adempiere all'obbligo 2020, nonché per coprire le eventuali quote residue derivanti dagli anni d'obbligo 2018 e 2019. Infine, si esprime condivisione con riferimento alle modalità di erogazione della componente addizionale eccezionale, in linea con l'erogazione del contributo tariffario ex deliberazione 270/2020/R/efr.